

Causa C-283/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

4 maggio 2021

Giudice del rinvio:

Landesozialgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunale superiore del Land per il contenzioso sociale del Land Renania settentrionale – Vestfalia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

23 aprile 2021

Ricorrente in primo grado e in appello:

VA

Resistente:

Deutsche Rentenversicherung Bund (ente previdenziale federale, Germania)

Oggetto del procedimento principale

Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale – Legislazione pensionistica – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 44, paragrafo 2 – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli – Requisito – Attività lavorativa subordinata o autonoma

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in base alla legislazione dei Paesi Bassi – in qualità di Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base [regolamento (CE)

n. 883/2004] –, un periodo di cura dei figli sia preso in considerazione, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, per il fatto che il periodo di cura dei figli nei Paesi Bassi, in quanto mero periodo di residenza, fonda un diritto alla pensione.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

- 2) Se [l'articolo] 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009, debba essere interpretato estensivamente, alla luce delle sentenze della Corte del 23 novembre 2000, *Elsen* (C-135/99, EU:C:2000:647) e del 19 luglio 2012, *Reichel-Albert* (C-522/10, EU:C:2012:475), nel senso che lo Stato membro competente deve prendere in considerazione il periodo di cura dei figli anche quando, prima e dopo il periodo di cura dei figli, la persona che provvede alla loro cura abbia effettivamente maturato periodi rilevanti ai fini pensionistici, a titolo di lavoro o di formazione, esclusivamente nel regime di tale paese, ma non abbia versato contributi nell'ambito di tale regime nel periodo immediatamente precedente o successivo al periodo di cura dei figli.

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), articolo 21, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, articoli 5 e 11

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, articolo 44

Disposizioni nazionali richiamate

Sozialgesetzbuch (codice sociale; in prosieguo: l'«SGB»), sesto libro (VI), articolo 56, paragrafi 1, 3 e 5, articoli 57 e 249

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente, una cittadina tedesca nata nel 1958 ad Aquisgrana, Germania, viveva dal 1975 al 2010 a Vaals, un sobborgo di Aquisgrana situato sul territorio nazionale dei Paesi Bassi. Frequentava la scuola ad Aquisgrana e ivi partecipava a una formazione, quale condizione di ammissione alla scuola professionale locale di sociopedagogia, dove conseguiva il diploma statale riconosciuto di educatrice. A partire dal 1° agosto 1978 iniziava un tirocinio professionale di un anno in un asilo (anno di apprendistato). Di norma, l'anno di apprendistato si svolge nel quadro di un'attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria, tuttavia, non essendo disponibili posti di apprendistato sufficienti, la ricorrente svolgeva il

tirocinio professionale a titolo gratuito e quindi in esenzione da contributi previdenziali. Dopo aver concluso con esito positivo la formazione di educatrice riconosciuta dallo Stato, nell'anno scolastico 1979/80 essa conseguiva il diploma di scuola superiore (maturità tecnica). Successivamente non svolgeva alcuna attività soggetta a contribuzione obbligatoria nel settore professionale in cui si era formata. A causa della residenza nei Paesi Bassi non poteva ottenere un posto tramite gli uffici del lavoro in Germania. Nei Paesi Bassi non poteva operare come educatrice a causa della formazione svolta in Germania.

- 2 La ricorrente e suo marito, interveniente nel procedimento, hanno due figli, che hanno cresciuto insieme a Vaals. A motivo dell'attività lavorativa del coniuge, l'onere della cura dei figli ricadeva per la maggior parte sulla ricorrente. Entrambi i figli frequentavano continuativamente, in particolare anche dal 1986 al 1999, la scuola ad Aquisgrana. Dal mese di settembre 1993 all'agosto 1995 la ricorrente gestiva autonomamente una boutique per bambini ad Aquisgrana. Per tale attività non versava contributi previdenziali in Germania. Tra il mese di aprile 1999 e l'ottobre 2012 la ricorrente esercitava in Germania un'attività lavorativa di modesta entità, non soggetta all'obbligo di contribuzione. In data 1° febbraio 2010 si trasferiva da Vaals ad Aquisgrana. A partire dal mese di ottobre 2012 svolgeva in Germania un lavoro soggetto a contribuzione obbligatoria. Nei Paesi Bassi essa non ha mai svolto alcuna attività lavorativa. Prima e dopo la nascita dei figli, il coniuge aveva continuativamente svolto un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione in Germania.
- 3 Sulla sola base dei propri periodi di residenza nei Paesi Bassi, dal 13 febbraio 1975 (compimento dei 17 anni) fino al 1° febbraio 2010 compreso, la ricorrente ha acquisito, in base alla legislazione olandese, un diritto a una pensione di vecchiaia di base olandese (AOW), quale prestazione pensionistica statale.
- 4 Su domanda della ricorrente, la resistente, in qualità di ente pensionistico tedesco competente, accertava in modo vincolante i dati risultanti dalla carriera assicurativa della ricorrente fino al 31 dicembre 2007 (il cosiddetto «estratto conto contributivo»). La resistente non teneva conto del periodo compreso tra il 15 novembre 1986 e il 31 marzo 1999 come periodo dedicato alla cura dei figli o come periodo da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli, in quanto in tale periodo la ricorrente educava i figli in un altro Stato membro, ossia i Paesi Bassi, e, all'inizio del periodo di cura dei figli, non svolgeva alcuna attività lavorativa, subordinata o autonoma, in Germania. La resistente riconosceva come periodo da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli il periodo dal 1° aprile 1999 al 1° giugno 1999, con riferimento alla figlia, in quanto durante tale arco di tempo la ricorrente aveva svolto un'attività lavorativa di modesta entità in Germania (decisione del 1° settembre 2014; decisione a seguito di opposizione del 12 agosto 2015).
- 5 Il Sozialgericht Aachen (Tribunale per il contenzioso sociale di Aquisgrana, Germania) respingeva il ricorso proposto contro l'omessa considerazione, nell'ambito dell'estratto conto contributivo, del periodo tra il 15 novembre 1986 e

il 31 marzo 1999 a titolo di periodo dedicato alla cura dei figli o periodo da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli. Un riconoscimento dei periodi di cura dei figli effettuati nei Paesi Bassi non sarebbe ammissibile in base al diritto tedesco. Non sarebbe possibile procedere a un'assimilazione dei periodi dedicati alla cura dei figli sulla base dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, in quanto, al momento della nascita dei figli o immediatamente prima, la ricorrente non aveva svolto un'attività lavorativa subordinata o autonoma in Germania ovvero in base al diritto tedesco, e non aveva versato contributi per un'attività lavorativa subordinata o autonoma al regime legale tedesco di assicurazione pensionistica. I periodi (di residenza) maturati nell'ambito del regime pensionistico olandese indicherebbero piuttosto uno stretto nesso con il regime di sicurezza sociale olandese. Non vi sarebbe neppure una lacuna nella copertura assicurativa. Una duplice presa in considerazione di periodi rilevanti a fini pensionistici non rifletterebbe la ratio del diritto sociale europeo, orientato al coordinamento (sentenza del 27 ottobre 2016).

- 6 In sede di appello la ricorrente ha dichiarato di avere effettivamente vissuto nei Paesi Bassi, ma che la sua vita, compresa l'educazione e la cura dei figli, era orientata alla Germania quale centro di interessi. Pertanto essa subirebbe una discriminazione arbitraria rispetto a una madre che si sia parimenti presa cura dei figli all'estero, in un'area in prossimità della frontiera, ma che, almeno un mese prima o durante il periodo di cura dei figli, abbia svolto un'attività lavorativa soggetta a contribuzione obbligatoria nella Repubblica federale di Germania o sia sposata con un coniuge che, durante i periodi dedicati alla cura dei figli, abbia esercitato, nel luogo di residenza all'estero, un'attività lavorativa soggetta ad assicurazione in Germania. Non sarebbe corretto differenziare a seconda che sussista un collegamento sufficiente del genitore che si dedica alla cura dei figli con il sistema assicurativo della Repubblica federale di Germania sulla base dell'attività lavorativa dello stesso oppure sulla base dell'attività lavorativa del coniuge sul territorio tedesco, soggetta a contribuzione obbligatoria. Una duplice presa in considerazione sarebbe esclusa, in quanto nel calcolo si terrebbe conto di una pensione erogata nei Paesi Bassi per i periodi in cui sussistono diritti a pensione dello stesso tipo in Germania.
- 7 Nel corso del procedimento d'appello la resistente ha accordato alla ricorrente, a partire dal 1° marzo 2018, una pensione di EUR 109,14 mensili per perdita totale della capacità lavorativa (decisione del 18 febbraio 2019). Tenendo conto dei periodi di cura dei figli e dei periodi da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli, oggetto della presente controversia, detta pensione raggiungerebbe un importo mensile di EUR 349,02.
- 8 La Sociale Verzekeringsbank (Cassa di previdenza sociale dei Paesi Bassi; in prosieguo: l'"SVB") ha comunicato con estratto conto del 20 agosto 2019 che, sulla base dei periodi di residenza, la ricorrente aveva maturato una prestazione in base all'AOW pari al 70 %. Qualora si tenga conto dei periodi di cura dei figli derivanti dal regime pensionistico legale tedesco, la prestazione dei Paesi Bassi si ridurrebbe del 10 %.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio

- 9 A norma del diritto tedesco, non sussiste un diritto a una pensione di importo più elevato per perdita della capacità lavorativa, a partire dal 1° marzo 2018, sulla base dei periodi dedicati alla cura dei figli e dei periodi da prendere in considerazione ai sensi degli articoli 56 e 57 dell'SGB VI. Il fatto che, nella decisione del 18 febbraio 2019, la resistente non abbia calcolato, ai fini della determinazione dell'importo della pensione, i periodi, qui controversi, dedicati alla cura dei figli, non può essere contestato unicamente sulla base del diritto nazionale. È pur vero che la ricorrente soddisfa i requisiti per l'accREDITAMENTO di tali periodi ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, seconda frase, punti 1 e 3, dell'SGB VI, in quanto il periodo di cura dei figli è a lei imputabile e non è escluso dall'accREDITAMENTO. Tuttavia l'accREDITAMENTO è escluso (solo) per il fatto che la cura dei figli non è avvenuta nel territorio della Repubblica federale di Germania, né è assimilabile a una cura dei figli prestata sul territorio nazionale (articolo 56, paragrafo 1, seconda frase, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 3, dell'SGB VI).
- 10 Un accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, prima frase, dell'SGB VI è escluso per il fatto che la cura dei due figli della ricorrente non ha avuto luogo in Germania. Non è ipotizzabile neppure un accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, seconda frase, dell'SGB VI, poiché a tal fine il genitore che ha provveduto alla cura dei figli avrebbe dovuto soggiornare abitualmente all'estero con il figlio e, durante il periodo di cura o appena prima della nascita del figlio, avrebbe dovuto maturare, sulla base di un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ivi esercitata, ossia all'estero, periodi di contribuzione obbligatoria a livello nazionale. Nella specie, ciò non si è verificato. Non è possibile neppure un accREDITAMENTO ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, terza frase, dell'SGB VI. Secondo quanto previsto da tale disposizione, il coniuge della ricorrente, nel corso del soggiorno congiunto all'estero, avrebbe dovuto maturare periodi di contribuzione obbligatoria nell'ambito del regime previdenziale tedesco sulla base di un'attività svolta all'estero. Non è questo il caso.
- 11 Poiché non si può accREDITARE un periodo dedicato alla cura dei figli ai sensi dell'articolo 56 dell'SGB VI, va escluso anche il periodo da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli, ai sensi dell'articolo 57 dell'SGB VI. Nei limiti in cui la ricorrente, nel periodo da settembre 1993 ad agosto 1995, ha esercitato in Germania un'attività autonoma che non era solo di modesta entità, un diritto al riconoscimento di periodi dedicati alla cura dei figli è da escludersi in quanto non sono stati versati i relativi contributi obbligatori (articolo 57, seconda frase, dell'SGB VI).
- 12 L'esito della controversia dipende dalla circostanza se un'interpretazione estensiva dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, alla luce della pregressa giurisprudenza della Corte in merito ai periodi di cura dei figli (in Germania) possa dar luogo a un riconoscimento, in favore della la ricorrente, dei

periodi dedicati alla cura dei figli e dei periodi da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli.

- 13 Nella specie, la disposizione di cui all'articolo 44 del regolamento n. 987/2009 è applicabile *ratione materiae*, in quanto costituisce una norma speciale che verte sull'equiparazione delle circostanze fattuali in caso di cura dei figli all'estero. Poiché la ricorrente, che nel periodo controverso risiedeva con i suoi figli nei Paesi Bassi, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere da a) a d), del regolamento n. 883/2004, i Paesi Bassi sono lo «Stato membro competente» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di detto regolamento. Qualora i Paesi Bassi non prendano in considerazione i periodi di cura dei figli, è competente la Repubblica federale di Germania. Pertanto, ai fini della decisione, rileva (in primo luogo) accertare se nella legislazione olandese non siano «presi in considerazione» i periodi di cura dei figli ai sensi del regolamento medesimo.
- 14 Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento n. 987/2009, per «periodo di cura dei figli» s'intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un'integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all'epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente. In tal senso deve sussistere un accreditamento esplicito o un'integrazione pensionistica proprio in relazione alla cura dei figli, quale presupposto fattuale ai fini pensionistici, quindi deve sussistere un collegamento con determinati periodi di cura dei figli. È necessario che i periodi di cura dei figli siano accreditati in quanto tali e/o siano previsti diritti a prestazioni (più elevate) solo in ragione della cura dei figli. Non è importante sapere se, in concreto, i periodi di educazione dei figli saranno o meno effettivamente convalidati, ma occorre che la normativa dello Stato membro preveda in linea di principio la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli nella valutazione della situazione dell'interessato con riferimento ai diritti pensionistici (così anche l'avvocato generale Jääskinen nelle sue conclusioni presentate il 1° marzo 2012 nella causa Reichel-Albert, C-522/10, EU:C:2012:114, paragrafo 67).
- 15 Nel sistema pensionistico dei Paesi Bassi, i periodi dedicati alla cura dei figli non sono accreditati espressamente in quanto tali, né danno luogo a un'integrazione pensionistica o influenzano in alcun modo i diritti a prestazioni ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. A tal riguardo, la pensione statale olandese ai sensi dell'AOW (Algemene Ouderdomswet, legge generale sull'assicurazione di vecchiaia) dipende esclusivamente dai periodi di residenza ovvero di lavoro nei Paesi Bassi. Ciascun cittadino matura, per ogni anno di residenza o lavoro nei Paesi Bassi, il 2 % di una pensione AOW completa. Un soggetto assicurato in base all'AOW per 50 anni ha diritto a una pensione AOW completa. Poiché la ricorrente ha vissuto quasi 35 anni nei Paesi Bassi, essa ha maturato il corrispondente diritto a una pensione AOW per un ammontare pari a circa il 70 %. Chiunque abbia maturato i necessari periodi di residenza o lavoro

nei Paesi Bassi, una volta raggiunta l'età pensionabile prevista dalla legge, ha diritto a una pensione AOW. Poiché, ai fini della pensione statale, contano unicamente i periodi di residenza o lavoro maturati nei Paesi Bassi, quali circostanze fattuali rilevanti per la legislazione pensionistica, e non invece i periodi di cura dei figli, questo Collegio ritiene che nel sistema pensionistico dei Paesi Bassi i periodi dedicati alla cura dei figli non siano «presi in considerazione» ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 987/2009.

- 16 Nell'ipotesi in cui la Corte risponda in senso negativo alla prima questione pregiudiziale, verrà in rilievo la competenza della Repubblica federale di Germania quale Stato membro la cui legislazione era applicabile alla persona interessata ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 (articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009). La fattispecie di cui all'articolo 44, paragrafo 2, non è esclusa per la ricorrente dal paragrafo 3 del medesimo articolo, in quanto la ricorrente non ha esercitato nei Paesi Bassi alcuna attività lavorativa, né subordinata né autonoma.
- 17 In base al suo tenore letterale, non si configura la fattispecie dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. A norma di tale disposizione, è necessario che la ricorrente, nel momento in cui è iniziata, conformemente alla legislazione tedesca, la presa in considerazione dei periodi di cura del figlio in questione (quindi nel momento della nascita dei suoi due figli), svolgesse un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Nella specie, tale condizione non sussiste. Sulla base della pregressa giurisprudenza della Corte, tuttavia, questo Collegio ritiene che si debba verificare seriamente se l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 si applichi in modo estensivo, al di là del suo tenore letterale, anche a casi in cui gli assicurati non abbiano effettivamente esercitato, prima della nascita dei figli, un'attività lavorativa retribuita subordinata o autonoma, ma prima della nascita abbiano svolto, per contro, un'attività lavorativa non retribuita esente da contributi, e, dopo la nascita, abbiano esercitato un'attività autonoma esente da contributi. Occorre decidere se anche tali situazioni possano far presupporre un collegamento sufficiente, nel senso che emerge dalla pregressa giurisprudenza della Corte, tra i periodi di cura dei figli e i periodi assicurativi nel regime pensionistico tedesco.
- 18 A parere di questo Collegio, alla luce dell'articolo 21 TFUE, un'interpretazione estensiva di tal genere risulta verosimile in considerazione della pregressa giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte del 19 luglio 2012, Reichel-Alber, C-522/10, punti 35 e 45, EU:C:2012:475).
- 19 Da un confronto tra le cause finora esaminate dalla Corte e la presente fattispecie, occorre rilevare, quale differenza significativa, che la ricorrente, prima di spostare la residenza all'estero e, in particolare, prima della nascita dei suoi figli, non ha esercitato alcuna attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione nella Repubblica federale di Germania, bensì ha ivi maturato, prima della nascita dei figli, solo periodi di formazione rilevanti ai fini della legislazione pensionistica

(cosiddetti periodi da accreditare) e dopo la nascita dei figli per anni non ha affatto lavorato. Alcuni elementi potrebbero tuttavia far ritenere che anche nella presente fattispecie sussista un collegamento sufficiente tra i periodi di cura dei figli e i periodi di assicurazione.

- 20 A favore di un simile collegamento depone il fatto che l'intera carriera professionale della ricorrente è collocata in Germania: la ricorrente ha frequentato la scuola esclusivamente in Germania, dove ha completato con successo la sua formazione quale educatrice riconosciuta dallo Stato; i corrispondenti periodi accreditati a titolo di formazione scolastica (professionale) sono altresì riportati nel suo estratto conto contributivo. L'anno di apprendistato nel 1978/79 avrebbe dovuto essere svolto dalla ricorrente dietro remunerazione, e quindi con obbligo di contribuzione. È stato invece non retribuito, e di conseguenza esente da contributi, solo per il motivo (fortuito) che all'epoca vi erano più candidati che posti disponibili di educatore/educatrice presso la sede di formazione. Nei Paesi Bassi la ricorrente non ha trovato un impiego, non potendo dimostrare la formazione ivi richiesta. In Germania non è riuscita ad inserirsi a livello lavorativo in quanto per il collocamento veniva indirizzata allo Stato di residenza (i Paesi Bassi). Anche per gli altri aspetti organizzativi della sua vita la ricorrente era prevalentemente orientata al sistema giuridico, economico e sociale della Germania: i suoi figli hanno frequentato la scuola in Germania, per cui necessariamente anche una parte della loro educazione si è svolta in tale paese. Il marito ha esercitato, prima e dopo la nascita dei figli comuni, un'attività lavorativa soggetta all'obbligo di contribuzione esclusivamente in Germania. La ricorrente medesima non ha mai esercitato un'attività lavorativa subordinata o autonoma soggetta all'obbligo di contribuzione nei Paesi Bassi. Per contro, dal mese di settembre 1993 all'agosto 1995, essa ha esercitato un'attività autonoma esente da contributi in Germania. Dall'aprile 1999 fino all'ottobre 2012 ha esercitato un'attività di modesta entità, non soggetta a contribuzione, e a partire dal mese di ottobre 2012 ha svolto un'attività subordinata, sempre in Germania. Questo Collegio non nega che la ricorrente, diversamente dai casi citati su cui si è pronunciata in precedenza la Corte, ha spostato non solo temporaneamente la sua residenza in un altro Stato membro, dove anzi ha stabilmente vissuto. Tuttavia questo Collegio non ritiene rilevante tale differenza. Piuttosto, appare determinante il fatto che dalla carriera professionale della ricorrente emerge la sua integrazione esclusivamente nella vita lavorativa e professionale della Repubblica federale di Germania. Secondo questo Collegio, non sarebbe compatibile con la libera circolazione dei cittadini dell'Unione sancita dall'articolo 21 TFUE, il fatto di escludere la presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli, ovvero dei periodi da prendere in considerazione ai fini della cura dei figli, solo in quanto la ricorrente ha stabilito la propria residenza in territorio olandese, a poche centinaia di metri dal confine della città di Aquisgrana, ossia dal confine di Stato tedesco.
- 21 Questo Collegio ritiene che molti elementi avvalorino la tesi secondo cui l'anno di apprendistato, svolto dalla ricorrente prima della nascita dei figli, solo casualmente a titolo gratuito, e pertanto esente da contributi, nonché l'attività autonoma esente da contributi esercitata dopo la nascita dei figli e l'attività di

modesta entità, esente da contributi, svolta a partire dal 1999, presa in considerazione dalla resistente, debbano essere considerati un collegamento sufficiente al regime pensionistico tedesco. Non si configura una duplice presa in considerazione di periodi di residenza nei Paesi Bassi e in parallelo di periodi dedicati alla cura dei figli in Germania (v. anche, al riguardo, il considerando 12 del regolamento n. 883/2004, secondo cui si deve evitare il cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo). Infatti, qualora si dovessero prendere in considerazione i periodi di cura dei figli ai sensi del diritto tedesco in materia pensionistica, la pensione di vecchiaia della ricorrente nei Paesi Bassi subirebbe una corrispondente riduzione.

DOCUMENTO DI LAVORO